

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-1685 del 21/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BABBINI S.P.A. con sede legale in Comune di Civitella di Romagna, Località Belchiaro n. 135A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione macchine per zuccherifici sito nel Comune di Civitella di Romagna, Località Belchiaro n. 135A. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-1757 del 21/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Questo giorno ventuno MARZO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BABBINI S.P.A. con sede legale in Comune di Civitella di Romagna, Località Belchiaro n. 135A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione macchine per zuccherifici sito nel Comune di Civitella di Romagna, Località Belchiaro n. 135A.**

## **LA DIRIGENTE**

### **Visto:**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Civitella di Romagna in data 21/12/2024, acquisita ai Prot. Com.li 13301/13302/13303 e da Arpae al PG/2025/2507 del 08/01/2025, da BABBINI S.P.A. avente sede legale in Comune di Civitella di Romagna, Località Belchiaro n. 135A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione macchine per zuccherifici sito nel Comune di Civitella di Romagna, Località Belchiaro n. 135A - identificato catastalmente al Foglio 166 – particella 32, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (di competenza Arpae SAC);
- valutazione di impatto acustico (di competenza comunale);

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Vista** la nota di Arpae SAC PG/2025/6633 del 14/01/2025, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990;

**Dato atto** che con nota di Arpae SAC PG/2025/23356 del 06/02/2025 sono state richieste integrazioni;

**Atteso** che in data 06/03/2025 sono pervenute le integrazioni richieste, acquisite al PG/2025/43047, comprensive di richiesta di un ulteriore endoprocedimento, pertanto con nota PG/2025/43399 del 06/03/2025 si è provveduto ad aggiornare l'indizione e, conseguentemente, i termini della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art.14 c.2, Legge 241/1990, comunicando altresì che i termini del procedimento sono ripresi a decorrere per intero dal 06/03/2025 così come sono ripresi a decorrere per intero i tempi della Conferenza;

**Datto atto** che gli endoprocedimenti ricompresi in AUA ora sono i seguenti:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di competenza Arpae SAC);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (di competenza comunale);
- impatto acustico (di competenza comunale);

**Tenuto conto** che in data 12/03/2025 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria relativa agli scarichi, acquisita al PG/2025/47436;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 20/03/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Nulla osta allo scarico Prot. Com.le 3017 del 19/03/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/52438, a firma del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla osta Prot. Com.le 3028 del 19/03/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/52523, a firma del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna;

**Evidenziato** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di BABBINI S.P.A., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Civitella di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BABBINI S.P.A.** (C.F./P.IVA 03240710404) avente sede legale in Comune di Civitella di Romagna, Località Belchiaro n. 135A, **per lo stabilimento di costruzione macchine per zuccherifici sito nel Comune di Civitella di Romagna, Località Belchiaro n. 135A - identificato catastalmente al Foglio 166 – particella 32.**
3. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali**;
  - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Civitella di Romagna e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Civitella di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Civitella di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa alle emissioni dello stabilimento di costruzione macchine per zuccherifici. Per lo stabilimento in oggetto era stata rilasciata dal Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 534 del 09/10/2009 prot. n. 97885, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., scaduta al 09/10/2024.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, Arpae SAC di Forlì-Cesena, con nota PG/2025/6633 del 14/01/2025, aggiornata con successiva nota PG/2025/43399 del 06/03/2025, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Civitella di Romagna;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2025/9584 del 17/01/2025, aggiornata in data 12/03/2025 con nota PG/2025/47425, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con la nota di indizione della Conferenza di Servizi avente PG/2025/6633 del 14/01/2025 la responsabile del procedimento di AUA ha richiesto al Comune di Civitella di Romagna di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con la nota di indizione della Conferenza di Servizi avente PG/2025/6633 del 14/01/2025 la responsabile del procedimento di AUA ha richiesto all'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni presenti nello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 13/03/2025 prot. 67759, acquisita al prot. PG/2025/48911, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

*“In riferimento all'istanza pervenuta in data 25/01/2025 ns. prot. 0010394/2025, esaminata la documentazione presentata,*

*premesso che trattasi di attività lavorativa classificabile ai sensi del D.M. 05 settembre 1994 come*

*Industria Insalubre di I Classe n. 6 C, situata fuori dal centro abitato, valutate le caratteristiche delle emissioni e il loro posizionamento, considerata la presenza degli impianti di abbattimento e il contesto territoriale circostante con prevalenza di aree verdi, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni di ARPAE ST”.*

Con nota PG/2025/50795 del 18/03/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione dei refusi):

*“Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate*

- *Si riporta di seguito una descrizione dettagliata del ciclo produttivo aziendale, evidenziando che non verrà modificato rispetto a quanto precedentemente dichiarato ed autorizzato.*
- *ARRIVO MATERIE PRIME: le materie prime consistono in ferro ed acciaio di varia natura che vengono acquistati sotto forma di lamiere e profilati per essere movimentati tramite carro ponte stoccati in magazzino.*
- *TAGLIO LAMIERE IN FERRO: le lamiere in ferro sono tagliate mediante l'utilizzo di un taglio al plasma in bagno di acqua e un taglio al plasma ossiacetilenico. Tali Macchine sono aspirate e convogliate in atmosfera dal punto di emissione E1.*
- *TAGLIO ACCIAIO INOX: i materiali in acciaio inox sono tagliati mediante una macchina da taglio al plasma in bagno di acqua, che impedisce la formazione di fumi e un taglio al plasma ossiacetilenico. I pezzi di piccole dimensioni e i profilati che non possono essere inseriti nel pantografo e nel taglio al plasma, vengono tagliati utilizzando cesoie, seghe a nastro o taglio al plasma portatile. Tali macchine sono aspirate e convogliate in atmosfera dal punto di emissione E1.*
- *SALDATURA MANUALE: le parti di impianti ottenute vengono poi assemblate mediante saldatrici a filo, ad arco sommerso ed in qualche caso saldatura a TIG. Per le eliche tale lavorazione è svolta in apposito macchinario automatico, che secondo schemi prestabiliti, esegue autonomamente la saldatura a filo e la smerigliatura. Le restanti parti di impianti vengono saldate nella medesima zona di lavoro con utilizzo di saldatrici a filo. Tali lavorazioni vengono aspirate e convogliate dai punti di emissione E2, E4, E5, E6, E7 ed E10.*
- *SALDATURA AUTOMATICA: la saldatura automatica è svolta in appositi macchinari automatici che secondo schemi prestabiliti, esegue autonomamente la saldatura a filo e la smerigliatura. Le restanti parti di impianti vengono saldate nella medesima zona di lavoro con utilizzo di saldatrici a filo. Tali lavorazioni vengono aspirate e convogliate dai punti di emissione E2, E4, E5, E6 E7 ed E10.*
- *RIFINITURA: a questo punto sono eseguiti i ritocchi necessari e le eventuali smerigliature di semilavorati per poi inviare l'impianto finito al cliente che lo aveva commissionato. Tali lavorazioni vengono aspirate e convogliate dai punti di emissione E2, E4, E5, E6, E7 ed E10.*
- *VERNICIATURA: i materiali, a seconda dell'ordine del cliente, vengono verniciati, mediante la verniciatura manuale a spruzzo. I materiali vengono posizionati su una griglia aspirata filtrata e convogliata in atmosfera dai punti di emissione E8/a ed E8/b.*
- *SGRASSAGGIO-DECAPPAGGIO: tali lavorazioni vengono svolte in apposita area predisposta, ove si effettuano operazioni di sgrassaggio dell'acciaio inox per renderlo privo di aloni di ruggine e altre impurità, mediante l'utilizzo di un prodotto sgrassante e blandamente decapante. Il prodotto viene diluito al 50% prima di essere applicato manualmente con l'utilizzo di pannelli su*

componenti di macchina quali cavallotti, portelle, cofani ecc.. Tale operazione viene aspirata e convogliata in atmosfera dal punto di emissione E9. Lasciato agire qualche minuto, si procede al lavaggio dei pezzi sgrassati utilizzando acqua che viene successivamente canalizzata in apposita vasca di raccolta e smaltita come rifiuto.

- **SPEDIZIONE AL CLIENTE FINALE:** i prodotti lavorati vengono imballati e spediti al cliente finale.

#### Materie prime utilizzate

...omissis...

La ditta dichiara che nell'attività svolta presso la sede sopra citata non vi sono emissioni in atmosfera con le sostanze pericolose individuate all'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06.

Il consumo di materie prime per la verniciatura si attesta quindi a 1466 kg/a per un consumo giornaliero (220 gg/a) pari a 6.6 kg.

#### Ciclo produttivo

Rispetto alla precedente configurazione impiantistica, l'azienda intende modificare le seguenti emissioni

E1 taglio al plasma- sostituzione dell'impianto di aspirazione aria con richiesta di aumento della portata ed installazione di un impianto di abbattimento delle polveri

E2 saldatura e smerigliatura - sostituzione dell'impianto di aspirazione aria e impianto di filtrazione con aumento della portata

E3: dismissione impianto. Le lavorazioni aspirate dal punto E3 verranno convogliate dai sistemi di aspirazione del punto E4.

E4 saldatura e smerigliatura: sostituzione dell'impianto di aspirazione aria (n.11 bracci aspirati) e rispettivo impianto di filtrazione, con richiesta di aumento della portata.

E5 saldatura e smerigliatura: sostituzione dell'impianto di aspirazione aria (n. 5 macchine automatiche en. 2 bracci aspirati) ed aumento della portata.

E7 saldatura e smerigliatura: sostituzione dell'impianto di aspirazione aria (n.2 macchine automatiche + 1 braccio mobile) e rispettivo impianto di filtrazione, mantenendo la portata precedentemente autorizzata.

E8a verniciatura: sostituzione dell'impianto di aspirazione aria e rispettivo impianto di filtrazione mantenendo la portata precedentemente autorizzata.

E8b verniciatura: sostituzione dell'impianto di aspirazione aria e rispettivo impianto di filtrazione mantenendo la portata precedentemente autorizzata.

E10 saldatura e smerigliatura: installazione di un nuovo impianto di aspirazione (n. 5 bracci mobili) e filtrazione aria a servizio delle lavorazioni di saldatura e smerigliatura.

Per le emissioni E6 (smerigliatura) ed E9 (sgrassaggio e decapaggio) non sono previste modifiche rispetto alla precedente autorizzazione.

...omissis...

#### Considerazioni tecniche e normative

Per quanto concerne la lavorazione di Saldatura inox si fa riferimento al punto 4.13.20 dei criteri Criaer che identifica limiti di emissione per le Polveri (10 mg/Nmc), NOx (5 mg/Nmc) e CO (10 mg/Nmc).

Trattandosi di saldatura anche di acciaio inox, la DGR 2236/09 non può essere applicata per

*l'utilizzo di sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione.*

*L'azienda ha eseguito una serie di valutazioni nel merito del raggiungimento della soglia di rilevanza per le sostanze CrVI e Ni e Mn, in relazione alle singole emissioni di saldatura, evidenziando che i limiti di emissione standard per questa lavorazione dovranno essere completati dai limiti di emissione per CrVI e Ni pari a 1 mg/Nmc nelle emissioni E4, E5 ed E10.*

*Un'analoga valutazione è stata effettuata in relazione all'emissione E1 ed anche in questo caso è stato verificato il superamento della soglia di rilevanza per CrVI e Ni con la necessità di applicare il limite di emissione pari a 1 mg/Nmc per la somma dei due metalli nella forma dei loro composti espressi come Cr e Ni.*

*Per quanto concerne le emissioni E8a ed E8b che convogliano le aspirazioni provenienti dall'operazione di verniciatura, si fanno le seguenti considerazioni.*

*In relazione ai Criteri Criaer la verniciatura dei metalli è compresa nel punto 4.13.38.*

*Gli allegati della DGR 1769/10 nel punto 4.7.5 (verniciatura) e 4.7.6 (essiccazione) prevedono limiti per il materiale particellare pari a 3 mg/Nmc e, per la fase di essiccazione, il limite per i Composti organici volatili espressi come COT pari a 50 mg/Nmc.*

*L'operazione di smerigliatura è compresa nel punto 4.13.22 dei criteri Criaer molatura, smerigliatura, carteggiatura e rifilatura dove viene previsto un limite di emissione per il materiale particellare pari a 10 mg/Nmc. Il punto 4.7.8 degli allegati alla DGR 1769/10 prevede un limite analogo per le polveri.*

*La lavorazione di decapaggio con acidi e sgrassaggio alcalino sono compresi nei punti 4.13.27 e 4.13.28 dei Criteri Criaer e vengono previsti limiti, tra gli altri, per HF (2 mg/Nmc), Cr (che si libera per il trattamento con HNO<sub>3</sub> di un acciaio inox con limite pari a 0.5 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (limite 100 mg/Nmc per l'utilizzo di HNO<sub>3</sub>), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> e HCl.*

*La visione delle schede di sicurezza ha evidenziato l'utilizzo di soluzioni contenente un sale dello ione ammonio (bifluoruro di ammonio) e HF e H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, evidenziando anche la possibile presenza di ammoniaca nell'effluente gassoso per un effetto di spostamento da acido forte.*

*Vicariando il punto 4.13.26, si valuta pertanto di applicare il limite per il parametro fosfati (espressi come PO<sub>4</sub>) pari a 5 mg/Nmc.*

*La DGR 2236/09 al punto 4.32 Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi, identifica un limite specifico per le sostanze alcaline (esprese come Na<sub>2</sub>O) pari a 5 mg/Nmc.*

#### *Impianti di abbattimento.*

##### *Sistemi di filtrazione*

| <i>Emissione</i>                                      | <i>Impianto di abbattimento</i> | <i>Superficie filtrante</i> | <i>Portata max</i> | <i>Velocità di filtrazione</i> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <i>E1 taglio al plasma in acqua e ossiacetilenico</i> | <i>filtro a cartucce</i>        | <i>360</i>                  | <i>26000</i>       | <i>0,02</i>                    |
| <i>E2 Saldatura e smerigliatura</i>                   | <i>filtro a cartucce</i>        | <i>151</i>                  | <i>2500</i>        | <i>0,01</i>                    |
| <i>E4 Saldatura e smerigliatura</i>                   | <i>filtro a cartucce</i>        | <i>480</i>                  | <i>17000</i>       | <i>0,01</i>                    |
| <i>E5 Saldatura e</i>                                 | <i>filtro a cartucce</i>        | <i>240</i>                  | <i>8000</i>        | <i>0,01</i>                    |

|                                         |                                     |                                                  |              |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <i>smerigliatura</i>                    |                                     |                                                  |              |             |
| <i>E6 smerigliatura</i>                 | <i>filtro a cartucce</i>            | <i>151</i>                                       | <i>12000</i> | <i>0,02</i> |
| <i>E7 Saldatura e smerigliatura</i>     | <i>filtro a cartucce</i>            | <i>189</i>                                       | <i>3000</i>  | <i>0,01</i> |
| <i>E8a verniciatura</i>                 | <i>paint stop + filtro a tasche</i> | <i>44 (FT)</i>                                   | <i>30000</i> | <i>0,16</i> |
| <i>E8b verniciatura</i>                 | <i>paint stop + filtro a tasche</i> | <i>44 (FT)</i>                                   | <i>30000</i> | <i>0,16</i> |
| <i>E9 area sgrassaggio e decapaggio</i> | <i>carboni attivi</i>               | <i>126 Kg carbone attivo senza rigenerazione</i> | <i>4000</i>  |             |
| <i>E10 Saldatura e smerigliatura</i>    | <i>filtro a cartucce</i>            | <i>90</i>                                        | <i>8500</i>  | <i>0,02</i> |

Valori limite e prescrizioni

| <i>Emissione</i>                                      | <i>Portata volumetrica massima [Nmc/h]</i> | <i>Inquinanti: limiti di emissione [mg/Nmc] sul secco</i>                                                               | <i>Esecuzione Analisi di messa a regime</i> | <i>Autocontrollo annuale/altro</i> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <i>E1 taglio al plasma in acqua e ossiacetilenico</i> | <i>26000</i>                               | <i>Polveri: 10 mg/Nm<br/>NOx: 20 mg/Nmc<br/>CO: 5 mg/Nmc<br/>CrVI: 1 mg/Nmc<br/>Ni: 1 mg/Nmc<br/>CrVI+Ni: 1 mg/Nmc</i>  | <i>si</i>                                   | <i>annuale</i>                     |
| <i>E2 Saldatura e smerigliatura</i>                   | <i>2500</i>                                | <i>Polveri: 10 mg/Nmc<br/>NOx: 5 mg/Nmc<br/>CO: 10 mg/Nmc</i>                                                           | <i>si</i>                                   | <i>annuale</i>                     |
| <i>E4 Saldatura e smerigliatura</i>                   | <i>17000</i>                               | <i>Polveri: 10 mg/Nmc<br/>NOx: 5 mg/Nmc<br/>CO: 10 mg/Nmc<br/>CrVI: 1 mg/Nmc<br/>Ni: 1 mg/Nmc<br/>CrVI+Ni: 1 mg/Nmc</i> | <i>si</i>                                   | <i>annuale</i>                     |
| <i>E5 Saldatura e smerigliatura</i>                   | <i>8000</i>                                | <i>Polveri: 10 mg/Nmc<br/>NOx: 5 mg/Nmc<br/>CO: 10 mg/Nmc<br/>CrVI: 1 mg/Nmc<br/>Ni: 1 mg/Nmc<br/>CrVI+Ni: 1 mg/Nmc</i> | <i>si</i>                                   | <i>annuale</i>                     |
| <i>E6 smerigliatura</i>                               | <i>12000</i>                               | <i>Polveri: 10 mg/Nmc</i>                                                                                               | <i>si</i>                                   | <i>annuale</i>                     |

|                                         |              |                                                                                                                                                       |           |                |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <i>E7 Saldatura e smerigliatura</i>     | <i>3000</i>  | <i>Polveri: 10 mg/Nmc<br/>NOx: 5 mg/Nmc<br/>CO: 10 mg/Nmc</i>                                                                                         | <i>si</i> | <i>annuale</i> |
| <i>E8a verniciatura</i>                 | <i>30000</i> | <i>Polveri: 3 mg/Nmc<br/>COT: 50 mg/Nmc</i>                                                                                                           | <i>si</i> | <i>annuale</i> |
| <i>E8b verniciatura</i>                 | <i>30000</i> | <i>Polveri: 3 mg/Nmc<br/>COT: 50 mg/Nmc</i>                                                                                                           | <i>si</i> | <i>annuale</i> |
| <i>E9 area sgrassaggio e decapaggio</i> | <i>4000</i>  | <i>NOx: 100 mg/Nmc<br/>Cr: 0,5 mg/Nmc<br/>Sostanze Alcaline: 5 mg/Nmc<br/>HNO<sub>3</sub>: 5 mg/Nmc<br/>PO<sub>4</sub>: 5 mg/Nmc<br/>HF: 2 mg/Nmc</i> | <i>si</i> | <i>annuale</i> |
| <i>E10 Saldatura e smerigliatura</i>    | <i>8500</i>  | <i>Polveri: 10 mg/Nmc<br/>NOx: 5 mg/Nmc<br/>CO: 10 mg/Nmc<br/>CrVI: 1 mg/Nmc<br/>Ni: 1 mg/Nmc<br/>CrVI+Ni: 1 mg/Nmc</i>                               | <i>si</i> | <i>annuale</i> |

*In relazione all'emissione E8a ed E8b verniciatura, in base all'articolo 270 comma 4 l'autorità competente puo' disporre il convogliamento ad un unico punto di emissione. Nel caso in cui per ragioni tecniche non sia possibile unificare il punto di emissione, per ognuno dei due punti valgono gli stessi limiti e prescrizioni.*

#### *Impianti termici civili*

*Generatori aria Calda denominati da E11 ad E30 a metano (Robur m60xt)*

*Potenza termica complessiva pari a 72.5 kWt x 20 = 1450 kWt*

*Caldaia a metano E31: potenza termica pari a 31.7 kWt*

*Caldaia a metano E32: potenza termica pari a 114.8 kWt*

*Potenza termica complessiva degli impianti civili: 1596.5 kWt.*

*Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la somma di detti impianti non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo*

#### *Conclusioni*

*In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati".*

Con nota P.G.N. 3022/25 del 19/03/2025, acquisita al prot. di Arpae PG/2025/52449 del 19/03/2025, il Comune di Civitella di Romagna - Settore Tecnico-Manutentivo ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico-edilizio, come di seguito riportato:

*"In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) registrata al prot. n. 13301-13302 - 13303 intestata al sig.Cangialeoni Enrico codice fiscale CNGNRC70H05I310Q, in qualità di legale Rappresentante della ditta "BABBINI SPA" (p.i. 03240710404), con sede nel Comune di Civitella di Romagna, località Belchiaro 135A, per attività di costruzione macchine per zuccherifici, svolta in fabbricato sito nel comune di Civitella di Romagna, località Belchiaro 135A, identificato catastalmente al Foglio 166 Mappale 32;*

*Vista la comunicazione di Indizione Conferenza dei Servizi in forma semplificata in modalità asincrona, trasmessa da ARPAE SAC in data 14/01/2025 (SINADOC 2312/2025) ed assunta a prot. comunale n. 480 del 14/01/2025;*

*Vista la richiesta di integrazioni ARPAE assunta a prot. comunale n. 1409 del 06/02/2025;*

*Viste le integrazioni pervenute dalla ditta BABBINI in data 06/03/25 con prot. 2565 nelle quali la ditta chiede di ottenere anche l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto;*

*Visto che in data 06/03/25 con protocollo 2589 è pervenuto da ARPAE Riavvio del procedimento e aggiornamento Indizione Conferenza dei Servizi in quanto comprensiva di un ulteriore endoprocedimento (autorizzazione allo scarico);*

*Dato atto che l'area su cui sorge l'attività è classificata dal vigente Regolamento Urbanistico edilizio (RUE) come "Ambito Specializzato per Attività Produttive (PE3)";*

*Con la presente si comunica che l'attività svolta dalla ditta BABBINI spa, risulta conforme, dal punto di vista urbanistico-edilizio, agli strumenti urbanistici vigenti".*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha espresso le seguenti valutazioni:

- relativamente ai carboni attivi installati alla emissione E9 "Area sgrassaggio decapaggio", la ditta dovrà:
  - a. sostituire i carboni attivi non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale;
  - b. annotare le operazioni di sostituzione su apposito registro, allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 21/12/2024 prot. n. 13301, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONI DA E11 a E30 - GENERATORI DI ARIA CALDA ad uso civile** (72,5 kW ciascuno, a metano)

**EMISSIONE E31 - CALDAIA ad uso civile** (31,7 kW ciascuno, a metano)

**EMISSIONE E32 - CALDAIA ad uso civile** (114,8 kW ciascuno, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I

del citato Decreto.

#### **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di costruzione macchine per zuccherifici **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

##### **EMISSIONE E1- TAGLIO AL PLASMA IN ACQUA+TAGLIO AL PANTOGRAFO OSSIIACETILENICO**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

|                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 26.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 12     | m     |
| Durata          | 16     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                                                              |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                                                                               | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>                             | 20 | mg/Nmc |
| Monossido di Carbonio (CO)                                                                   | 5  | mg/Nmc |
| Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel<br>e i suoi composti espressi come Ni | 1  | mg/Nmc |

##### **EMISSIONE N. E2 – SALDATURA E SMERIGLIATURA**

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 2.500 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 12    | m     |
| Durata          | 16    | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                                  |    |        |
|------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                                                   | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub> | 5  | mg/Nmc |
| Monossido di Carbonio (CO)                                       | 10 | mg/Nmc |

##### **EMISSIONE N. E4 – SALDATURA E SMERIGLIATURA**

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

|                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 17.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 12     | m     |
| Durata          | 16     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                                  |    |        |
|------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                                                   | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub> | 5  | mg/Nmc |
| Monossido di Carbonio (CO)                                       | 10 | mg/Nmc |
| Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel           |    |        |

|                                    |   |        |
|------------------------------------|---|--------|
| e i suoi composti espressi come Ni | 1 | mg/Nmc |
|------------------------------------|---|--------|

#### **EMISSIONE N. E5 – SALDATURA E SMERIGLIATURA**

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 8.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 12    | m     |
| Durata          | 16    | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                                                              |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                                                                               | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>                             | 5  | mg/Nmc |
| Monossido di Carbonio (CO)                                                                   | 10 | mg/Nmc |
| Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel<br>e i suoi composti espressi come Ni | 1  | mg/Nmc |

#### **EMISSIONE N. E6 - SMERIGLIATURA**

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

|                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 12.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 12     | m     |
| Durata          | 8      | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

#### **EMISSIONE N. E7 – SALDATURA E SMERIGLIATURA**

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 3.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 12    | m     |
| Durata          | 16    | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                                  |    |        |
|------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                                                   | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub> | 5  | mg/Nmc |
| Monossido di Carbonio (CO)                                       | 10 | mg/Nmc |

#### **EMISSIONE N. E8/a – VERNICIATURA**

#### **EMISSIONE N. E8/b – VERNICIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro Paint stop+filtro a tasche

|                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 30.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 12     | m     |
| Durata          | 8      | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                                         |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                                                          | 3  | mg/Nmc |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | 50 | mg/Nmc |

#### **EMISSIONE N. E9 – AREA SGRASSAGGIO DECAPAGGIO**

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 4.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 11    | m     |
| Durata          | 1     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| Fosfati (espressi come $PO_4$ )                    | 5   | mg/Nmc |
| Sostanze alcaline (esprese come $Na_2O$ )          | 5   | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto ( $NO_x$ ) espressi come $NO_2$    | 100 | mg/Nmc |
| Cromo e i suoi composti espressi come Cr           | 0,5 | mg/Nmc |
| Acido Nitrico ( $HNO_3$ )                          | 5   | mg/Nmc |
| Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF) | 2   | mg/Nmc |

#### **EMISSIONE N. E10 – SALDATURA E SMERIGLIATURA**

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 8.500 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 12    | m     |
| Durata          | 16    | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                                                           |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                                                                            | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto ( $NO_x$ ) espressi come $NO_2$                                           | 5  | mg/Nmc |
| Monossido di Carbonio (CO)                                                                | 10 | mg/Nmc |
| Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni | 1  | mg/Nmc |

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Civitella di Romagna, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60**

**giorni.**

4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10 si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, **il Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) **oltre ai risultati** dei rilievi di cui al precedente punto 5., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio delle emissioni E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

9. Relativamente ai carboni attivi installati alla **emissione E9 “Area sgrassaggio decapaggio”**:
- dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale;
  - le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate in un **registro** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, allegando la documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 8. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni

tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
  - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o

qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                                                                  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo           | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo                                                |
| fino a 1m          | 1 punto                     | fino a 0,5m           | 1 punto al centro del lato                                       |
| da 1m a 2m         | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m          | 2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m        | 3 punti                                                          |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché

privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e ≤ 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.  
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

| Parametro/Inquinante                                                                                                                                            | Metodi di misura                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento                                                                                              | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica,<br>Temperatura e pressione di emissione                                                                                                    | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                                                                                                                      | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                     |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                                                                                                                           | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)                                                                                                                                       |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                                                                                                                      | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                                                                                                                   | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                     |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)                                                                                         | UNI EN 12619:2013(*)                                                                                                                                                                   |
| Sostanze alcaline                                                                                                                                               | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401                                                                                                                                |
| Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.) | UNI EN 14385:2004 (*);<br>ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723;<br>US EPA Method 29                                                                                                             |
| Cromo VI                                                                                                                                                        | Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**);<br>Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**);<br>US EPA Method 61                                                           |
| Monossido di Carbonio (CO)                                                                                                                                      | UNI EN 15058:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)                                                                                      |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>                                                                                                | UNI EN 14792:2017 (*);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);<br>ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)         |
| Fosfati espressi come PO <sub>4</sub>                                                                                                                           | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico);<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1           |
| Acido Fluoridrico e ione fluoro espressi come HF                                                                                                                | ISO 15713:2006 (*);<br>UNI 10787:1999;<br>UNI CEN/TS 17340:2021<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)                                                                                   |
| Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )                                                                                                                               | ISTISAN 98/2 (estensione del DM25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)                                                                                                      |

(\*) *I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.*

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore

indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

### PREMESSA

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Visto il parere favorevole di Arpae con prescrizioni, acquisito al Prot. Com.le 2872 del 14/03/2025;

### CARATTERISTICHE

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile dello scarico                               | BABBINI S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | Località Belchiaro n. 135A, Civitella di Romagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Destinazione d'uso dell'insediamento                     | Corpo "officina" e palazzina uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classificazione dello scarico                            | Acque reflue domestiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potenzialità dell'insediamento (abitanti equivalenti)    | Abitanti equivalenti totali n. 29 di cui:<br>- 15 A.E. per il corpo "officina" (servizi igienici dei dipendenti)<br>- 14 A.E. per la palazzina uffici (servizi igienici dei dipendenti e locale ad uso cucina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ricettore degli scarichi                                 | <u>Scarico S1 - Corpo "officina"</u><br>Fiume Bidente<br><u>Scarico S2 - Palazzina uffici</u><br>Fiume Bidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistemi di trattamento prima dello scarico               | <u>Scarico S1 - Corpo "officina"</u><br>Degrassatore da 340 lt per le docce e i lavabi del locale spogliatoio (lato destro)<br>Degrassatore da 261 lt per le docce e i lavabi del locale spogliatoio (lato sinistro)<br>Fossa Imhoff da 15 A.E.<br>Comparto di sedimentazione: 1200 lt<br>Comparto di digestione: 3000 lt<br>Filtro batterico aerobico da 10,26 m3<br>Altezza massa filtrante: 1,50 m<br>Fossa Imhoff da 3 A.E. (per la sedimentazione finale)<br>Comparto di sedimentazione: 304 lt<br>Comparto di digestione: 623 lt<br><br><u>Scarico S2 - Palazzina uffici</u> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Degrassatore da 1180 lt (23 A.E.) per la cucina al piano terra e per i lavandini dei locali igienici ai piani terra, primo e secondo</p> <p>Fossa Imhoff da 16 A.E.</p> <p>Comparto di sedimentazione: 800 lt</p> <p>Comparto di digestione: 3200 lt</p> <p>Filtro batterico aerobico da 10,00 m3</p> <p>Altezza massa filtrante: 1,50 m</p> <p>Fossa Imhoff da 6 A.E. (per la sedimentazione finale)</p> <p>Comparto di sedimentazione: 300 lt</p> <p>Comparto di digestione: 1200 lt</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. Le fosse Imhoff e pozzetti degrassatori dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente ciascun filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
3. Le fosse Imhoff, i pozzetti degrassatori ed i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. Se il filtro batterico aerobico è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

## **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

### **PREMESSA**

Vista la Valutazione di impatto acustico a firma di TCA allegata all'istanza di AUA;

Preso Atto del parere di ARPAE Sinadoc n.10727/2025 del 18/03/2025 pervenuto al Comune in data 19/03/2025 ed acquisito al Prot. Com.le 3016;

### **PRESCRIZIONI**

- 1) Dovrà essere mantenuto il portone aziendale chiuso, durante lo svolgimento dell'attività;**
- 2) L'attività dovrà svolgersi esclusivamente in periodo diurno (06:00 – 22:00).**

Resta fermo, comunque, che

- l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, (art.4 del DPR 14/11/1997),
- fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**